

da tale difetto di somministrazione, proibito restando per altro ad ogn'uno di essi Beccheretti per qualunque causa, o pretesto di molestare o insultare esso Partitante, o di lui Ministri sotto quelle rigorose pene, che fatta della colpa legal conoscenza, troverà addattate alla qualità delle circostanze, e dei casi l'Autorità, e la Giustizia della sopradetta Regia Congregazione o di altro Giudice competente a norma della gravità della colpa.

XXIII. Alla stessa proibizione di provvedersi di Bovi da qualunque altro luogo fuori che dalla Terra-Ferma ex-Veneta sarà soggetto anche l'Abboccatore delle Beccherie di Chioggia, a cui il Partitante sarà obbligato di somministrar l'occorrente con li metodi stessi prescritti a favore dei Beccheretti.

XXIV. Continuerà al solo Partitante la libertà dell'estrazione per la Terra-Ferma de' Bovi provenienti da Mar, quallora dal Deputato alle Carni si conoscerà in fatto esservi sopra il Lido, o nelle Stalle di Malghera dichiarite dall'Abbocator Provisioner alla Deputazione alle Carni almeno li 300 Bovi di deposito da esso promesso, e ciò previo sempre le solite Licenze del Regio Supremo Tribunale di Sanità, e del Deputato suddetto.

XXV. Saranno concesse al Partitante, previa